



Comune di Saint-Christophe Commune de Saint-Christophe

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.50 DEL 20/06/2019

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA -APPROVAZIONE DEI CORRETIVI INDIVIDUATI DALLA GIUNTA DELL'UNITE' DES COMMUNES VALDOTAINE MONT EMILIUS.

L'anno duemiladiciannove addì venti del mese di giugno alle ore 15:00 nella solita sala si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Paolo CHENEY - Sindaco	Si
2. Corrado Domenico GIACHINO - Vice Sindaco	Si
3. Dino BARMASSE - Assessore	Si
4. Massimo MARTINI - Assessore	Si
5. Nadia NORO - Assessore	Si
6. Davide CASOLA - Assessore	Si
	Totale Presenti: 6
	Totale Assenti: 0

Assiste all'adunanza il Segretario Signora Nelly FAVRE.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Paolo CHENEY nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERE DI LEGITTIMITA' ai sensi dell'art. 49 bis della L.R. 07.12.1998 n. 54:

PARERE FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO

F.to:Nelly FAVRE

ATTO SOGGETTO AL VISTO DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Imp. n. _____)
(Sub. Da imp. n. _____ Nuovo imp. _____)

Si assicura la copertura finanziaria della spesa Imp. n. _____)

Saint-Christophe, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(F.to: Carla BIONAZ)

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA -APPROVAZIONE DEI CORRETTIVI INDIVIDUATI DALLA GIUNTA DELL'UNITE' DES COMMUNES VALDOTAINE MONT EMILIUS.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 23 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";

RICHIAMATO l'art. 10 dello statuto comunale;

ESAMINATI:

- l'art. 13, comma 2 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 (cd. *Salva Italia*), il quale stabilisce che l'Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, per la cui identificazione «restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 istitutivo dell'I.C.I.»;
- il successivo comma 3 dello stesso articolo, il quale dispone che «la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504»;
- l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che il comma 703 della sopracitata Legge conferma che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

CONSIDERATO che, sulla base di tali disposizioni, le modalità applicative dell'Imposta Municipale Unica con riferimento ai terreni fabbricabili dovranno essere rinvenute nella normativa e nelle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali intervenute negli ultimi due decenni in materia di I.C.I.;

VISTO, sotto questo profilo, l'art. 5, comma 5 D.Lgs. 504/1992, istitutivo dell'I.C.I., il quale dispone che «*per le aree edificabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche*»;

VISTO l'art. 11-*quaterdecies*, comma 16 L. 2 dicembre 2005, n. 248, la quale dispone che «*ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b) dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo*»;

VISTO altresì il successivo art. 36, comma 2 D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006 n. 248 (cd. *decreto Bersani*), il quale – sempre in materia di interpretazione della definizione di area edificabile ai fini tributari – ha stabilito che «*ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992,*

n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo»;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale in materia di Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 14 aprile 2016;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 194 del 18 dicembre 2012 ad oggetto: *“Imposta municipale propria – individuazione dei valori delle aree edificabili ai fini del versamento ordinario dell'imposta da parte dei contribuenti e della successiva attività di accertamento dell'imposta”* con la quale sono stati individuati i valori venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini IMU a decorrere dall'anno 2012 e i coefficienti di abbattimento dei valori base;

RICHIAMATA infine la propria deliberazione n. 13 del 30.03.2017 avente ad oggetto *“Approvazione bozza subconvenzione per la gestione in forma associata del servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie, del COSAP e del servizio idrico integrato tra l'Unité des Communes Mont-Émilius ed i Comuni di Brissogne, Charvensod, Fénis, Gressan, Jovençon, Nus, Pollein, Quart, Saint-Christophe e Saint-Marcel”;*

CONSIDERATO che Il Servizio tributi associato ha segnalato la mancanza di omogeneità di metodo nell'applicazione di correttivi sul valore medio delle aree edificabili da parte dei Comuni dell'Unité Mont-Emilius con conseguente confusione e non equità di trattamento;

RICHIAMATA la delibera della Giunta dell'Unité n. 11 del 28.01.2019 ad oggetto *“Metodo di determinazione del valore medio delle aree edificabili ai fini IMU”* con la quale i Sindaci hanno approvato un metodo comune di determinazione del valore medio delle aree edificabili e disposto che i Comuni facenti parte dell'Unité adottino tale documento;

RITENUTO quindi opportuno standardizzare il metodo di applicazione dei correttivi sul valore medio delle aree edificabili e visto il documento approvato con la delibera dell'Unité sopra citata ad oggetto *“Metodo di determinazione del valore medio delle aree edificabili”;*

CONSIDERATO che il metodo di applicazione dei valori non incide sulle valorizzazioni medie stabilite con la precedente deliberazione di Giunta n. 194 del 18 dicembre 2012 ma che le stesse restano in vigore;

RITENUTO quindi di sostituire *“i coefficienti di abbattimento valori base indicati – correttivi”* contenuto nella relazione *“individuazione valore medio dei terreni edificabili ai fini del pagamento dell'I.M.P.”* approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 18 dicembre 2012 con il documento *“Metodo di determinazione del valore medio delle aree edificabili ai fini IMU”* approvato dalla Giunta dell'Unité con deliberazione n. 11 del 28.01.2019, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

RITENUTO che la competenza all'approvazione dei valori così individuati possa essere rimessa alla Giunta comunale, non assumendo tale delibera valore regolamentare, ai sensi dell'art. 23 L.R. 54/1998;

PRECISATO altresì che ai contribuenti, che non riterranno congrui i valori individuati dal Comune, sarà rimessa la possibilità di provare l'effettivo minor valore delle aree edificabili dagli stessi possedute, a seguito della presentazione, al Comune, di una apposita documentazione, che dovrà formare oggetto di specifica valutazione da parte del Comune stesso all'atto dell'accertamento del maggior valore, nel caso in cui non si ritenessero congrui i minori valori ivi indicati;

VISTO il parere in merito alla **regolarità contabile**, reso dal **Responsabile dell'Ufficio Associato finanziario e contabile** ai sensi degli articoli 49bis, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante *“Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”*, e 5 comma 1, lettera B) del regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario in ordine alla legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante "*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*" e dell'art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*";

A VOTAZIONE unanime favorevole palesemente espressa

D E L I B E R A

DI APPROVARE il documento "Modalità di determinazione del valore medio delle aree edificabili", allegato al presente provvedimento a farne parte integrante, in sostituzione dei "*i coefficienti di abbattimento valori base indicati – correttivi*" contenuto nella relazione "individuazione valore medio dei terreni edificabili ai fini del pagamento dell'I.M.P." approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 18 dicembre 2012;

DI CONFERMARE le valorizzazioni delle aree edificabili ai fini dell'I.M.U. stabilite con la precedente deliberazione di Giunta n. 194 del 18 dicembre 2012

DI DARE AMPIA diffusione alla presente, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Servizio tributi associato dell'Unité des Communes Mont Emilius;

DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari.

Adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*"

- art. 15 - incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza;
- art. 23 - provvedimenti amministrativi;
- art. 23, comma 1 - compilazione griglia per quanto riguarda:
 - a) autorizzazione o concessione;
 - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
 - d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche;
- art. 26 e 27 concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - pubblicazione;
- art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - aggiornamento dati AVCP.

Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO
F.to: Corrado D. GIACHINO

IL SINDACO
F.to : Paolo CHENEY

IL SEGRETARIO
F.to : Nelly FAVRE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/06/2019 e che da tale data essa è esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 07.12.1998 n. 54.

Saint-Christophe , 27/06/2019

IL SEGRETARIO
F.to : Nelly FAVRE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Saint-Christophe,

IL SEGRETARIO

Trasmessa ai Capigruppo in data 27/06/2019

**Modalità di applicazione di correttivi sul valore medio delle aree edificabili**

I valori medi delle aree edificabili individuati dalla Giunta comunale possono essere soggetti a variazione in presenza di caratteristiche che diminuiscono o limitano le possibilità edificatorie o che comunque rendono meno appetibile il bene sul mercato immobiliare, influenzando quindi negativamente il valore di probabile compravendita.

Per permettere una valutazione uniforme e garantire al contribuente l'omogeneità di valutazione, anche rispetto agli altri Comuni rientranti nel comprensorio dell'Unité des Communes Mont-Emilius, viene adottato l'uso dei correttivi riportati nella tabella seguente:

Tipologia	Descrizione	%
Particolare configurazione dell'area	Configurazione geometrica del lotto o aree che a seguito del rispetto delle distanze minime (confini, fabbricati, fasce di rispetto, ecc.) previste dal PRG, non consentono un'edificazione immediata e quindi è ipotizzabile soltanto la cessione di volumetria.	40
Pendenza media del terreno	oltre il 40%	20
Fasce di rispetto	Aree in cui sia compromessa l'effettiva edificabilità (vincoli sanitari, presenza di particolari norme urbanistiche ecc.)	70
Ambiti inedificabili	Ambiti inedificabili (Fascia Rossa): aree ad alto rischio inondazione (fascia A) e/o di frana (Fascia F1), per la quota di terreno inclusa in tali ambiti	75
	Ambiti inedificabili (Fascia Gialla): aree a medio rischio inondazione (fascia B) e/o di frana (Fascia F2), per la quota di terreno inclusa in tali ambiti.	50
Aree sottoposte a servitù con atti regolarmente sottoscritti. Tale riduzione è applicabile solamente qualora la servitù risulti effettivamente limitativa del concreto utilizzo dell'area.	Servitù di difficile spostamento (ad es. elettrodotti, metanodotti, oleodotti e impianti a fune)	70
	Servitù che possono decadere a seguito di spostamenti (acquedotto, fognatura)	30
Area inferiore a lotto minimo	Area inferiore alla superficie definita dagli strumenti urbanistici	30
Fondo intercluso	Fondo intercluso	20
Limitazioni dovute a vincoli	vincoli preordinati all'esproprio	20



In caso di presenza di più vincoli distintamente considerati la riduzione concessa non può superare il **75%**.

Ai fini della corretta applicazione delle riduzioni, i terreni confinanti appartenenti alla stessa ditta devono essere considerati complessivamente come unico lotto.

Per l'applicazione degli indici di deprezzamento i proprietari saranno tenuti alla presentazione di una apposita autocertificazione, ai sensi dell'art. 47, comma 1 DPR 445/2000. Tale documento autocertificato dovrà essere corredato da adeguata documentazione (planimetrie, relazioni, documentazione fotografica, ecc.) idonea a dimostrare la reale sussistenza dei requisiti determinanti la riduzione del valore dell'area edificabile.

Metodo di applicazione dei correttivi

I correttivi suddetti verranno applicati singolarmente sul valore residuo via via ridotto in presenza di più correttivi ed utilizzando come base di calcolo il valore medio proposto definito dal Comune

Esempio:

Valore del terreno 100.000 €

correttivo n.1 abbattimento del 20%

correttivo n.2 abbattimento del 10%

1. Riduzione del 10% per il correttivo n. 2, con % inferiore, ossia 10.000 €.
2. Sul valore rimanente di € 90.000 si applica un'ulteriore riduzione del 20% in seguito al correttivo 2 ossia di € 18.000.
3. Valore residuo € 72.000.

Casi particolari

Per dirimere il contenzioso sorto in materia tra contribuenti e Comuni e tenuto conto di quanto sopra premesso si individuano di seguito situazioni in cui nonostante le aree rientrino in zone edificabili dal PRG di fatto non sono edificabili nell'immediato.

1. Area che ha ceduto o utilizzato tutta la volumetria con conseguente esaurimento della capacità edificatoria. In caso di vendita si procederà al recupero dell'imposta dovuta per gli anni per cui non sia intervenuta decadenza del potere di accertamento del Comune.
2. Area pertinenziale dei fabbricati destinata al servizio dell'immobile principale, indipendentemente dall'autonoma iscrizione in catasto, che abbia simultaneamente le seguenti caratteristiche:
 - a. lotto di cui si è utilizzato o ceduto almeno il 70 % della volumetria;
 - b. lotto in cui la volumetria residua non deve permettere una costruzione superiore ai 50 metri quadri.

Queste aree residue non sono assoggettabili all'applicazione dell'imposta.

3. Aree ricadenti nelle casistiche previste di seguito su cui, in caso di utilizzo del diritto di edificazione, si procederà al recupero dell'imposta dovuta per gli anni per cui non sia intervenuta decadenza del potere di accertamento del Comune, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno del rilascio del permesso di costruire:

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Loc. La Cure, 40 - C.A.P. 11020

Tel. 0165/269888

Telefax 0165/269836

**COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE**

REGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE

Loc. La Cure, 40 - C.A.P. 11020

c/c p. 11940111

P.IVA/ C.F. 00107730079

info@comune.saint-christophe.ao.it

-
- a) Le aree situate in zona "A" in quanto edificabili solo in alcuni casi ed esclusivamente in sottosuolo di costruzioni e di infrastrutture e servizi interrati;
 - b) il terreno sia soggetto a blocco delle concessioni per un periodo superiore a 6 mesi per inedificabilità per eventi calamitosi che siano stati recepiti in un espresso provvedimento adottato dall'Amministrazione comunale o regionale (alluvione, frane, ecc.);
 - c) le aree vincolate a servizi ed attrezzature ad uso pubblico, in particolare nei casi in cui sia prevista l'attuazione esclusivamente tramite PUD di iniziativa pubblica e/o programmi integrati, intese e concertazioni per la riqualificazione del territorio (es. Sottozona Fa7 - Area fieristica), salvo che possano formare oggetto di trasferimento o cessione di volumetria su lotti non vincolati;
 - d) le aree sottoposte a vincoli giuridici, di natura pubblica o privata, che escludono in via permanente la possibilità di costruire edifici (quali vincoli cimiteriali, vincoli sanitari, rispetto dell'abitato, rispetto dei corsi d'acqua, vincoli paesaggistici, servitù militari ed altro), salvo che possano formare oggetto di trasferimento o cessione di volumetria su lotti non vincolati;
 - e) le aree inserite nelle sottozone del P.R.G.C. in cui si prevedono la realizzazione di opere di interesse generale strettamente connesse allo sviluppo impiantistico e sportivo di un comprensorio (rientrano in tali aree ad esempio i tracciati delle piste di sci alpino e nordico, i percorsi degli impianti a fune, gli spazi annessi ai tracciati strettamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva). Sono esclusi da tale deroga i manufatti edilizi di qualsiasi natura inseriti in tali aree, salvo che possano formare oggetto di trasferimento o cessione di volumetria su lotti non vincolati.